



**Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia**  
**Segreteria Provinciale di Varese**

Varese, 15/03/2012

**Al Sig. Questore di VARESE**  
**e, p.c.**  
**All'Ufficio Sanitario Provinciale VARESE**

**Oggetto: Controllo sulle assenze dal servizio per malattia – trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute – assenze per visite specialistiche.**

A seguito della circolare nr./2012/Uff.San. pari oggetto trasmessa il 05/03/2012, questa O.S. intende esprimere alcune valutazioni all'interpretazione della norma.

La circolare è stata formulata ribadendo le innovazioni che il D.L. 98/2011 ha introdotto in materia di assenze per malattia, riportando integralmente il punto 9 dell'art.16 in cui effettua modifiche al comma 5 dell'art. 55-septies del D.L.165/2001.

L'innovazione, su cui si discute, è quella riportata nel comma 5-ter ovvero: *“Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”* Nello specifico, per quanto consta a questa O.S., l'innovazione starebbe proprio nella definizione di *“attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura...”* che diversa è da quella riportata nell'art.61 del regolamento di servizio e ribadito in conclusione alla circolare in questione, ovvero *“certificazioni sanitarie”*. L'attestazione deve semplicemente indicare la presenza del dipendente nel determinato luogo in cui ha effettuato la visita specialistica, esami diagnostici, ecc.. Il certificato medico per giustificare l'assenza per malattia, invece, deve riportare, principalmente, la prognosi e la diagnosi. In ogni caso l'attestazione non potrebbe contenere una diagnosi poiché questa non può essere presente in visite specialistiche, accertamenti diagnostici, ecc.. Esempio: un dipendente ritiene di avere una tachicardia ed effettua una visita specialistica dal cardiologo che, dopo averlo visitato e sottoposto a stress da sforzo, ritiene che il problema di salute non dipenda dall'apparato cardio-circolatorio. Che diagnosi potrebbe scrivere questo specialista se il giudizio clinico di sua competenza non ha rilevato problemi?

Per questo motivo la normativa parla di attestazione e non di certificato medico per malattia.



**Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia**  
**Segreteria Provinciale di Varese**

Come giustamente citato nella predetta circolare, l'art. 61 del nostro regolamento di servizio obbliga il Sanitario della Polizia di Stato a sottoporre al vaglio tutti i certificati di malattia, per poi, eventualmente procedere negli accertamenti/verifiche di competenza.

A parere di questa O.S., quindi, l'indicazione dell'Ufficio Sanitario Provinciale di trattare il punto 5-ter come gli altri punti della norma è errata. In primis perché si ritiene non sia proprio di competenza dell'Ufficio Sanitario Provinciale ma dei vari Uffici del Personale della provincia. Questo poiché tale assenza dovrà essere compensata da congedo straordinario concesso dopo la valutazione dell'attestazione in questione, come per i congedi straordinari concessi per altre motivazioni rispetto alla malattia (es. esami universitari). Non dovendo esserci un certificato medico per malattia, quindi, questa documentazione non dovrà essere sottoposta al vaglio del Sanitario della Polizia di Stato, pertanto non di competenza dell'Ufficio Sanitario Provinciale.

In conclusione, ribadendo che l'attestazione richiesta in questa norma possa essere anche la ricevuta fiscale della prestazione, che, ovviamente, non contiene né una prognosi né una diagnosi, quindi non idonea a ciò che l'art. 61 del nostro regolamento richiede, si chiede l'intervento della S.V. affinché questa circolare dell'Ufficio Sanitario Provinciale possa essere modificata al fine di salvaguardare le innovazioni che il D.L. 98/2011 ha introdotto.

Segreteria Provinciale